



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71

OGGETTO :

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

L'anno **duemilaundici**, addì **trenta**, del mese di **novembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il **Consiglio Comunale**
Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|-------------------------|---------------------|-----------|----------|
| GIRO Massimo | Sindaco | X | |
| NOCILLA Salvatore Paolo | Consigliere Anziano | X | |
| SIRIANNI Antonio | Consigliere | X | |
| RONCO Marco | Consigliere | X | |
| PORINI Marco | Consigliere | X | |
| TRINCHERINI Cristian | Consigliere | X | |
| AULETTA Antonio | Consigliere | X | |
| BATTAGLIA Paola | Consigliere | X | |
| DI MAURO Giuseppe | Consigliere | X | |
| GERACI Mario | Consigliere | X | |
| LABRIOLA Antonio | Consigliere | X | |
| CALEFATO Federico | Consigliere | X | |
| DI TITTA Anna | Consigliere | X | |
| MORANDI Giovanni | Consigliere | X | |
| MEAZZA Ernesto | Consigliere | X | |
| BERNARDINI Alvaro | Consigliere | | X |
| MENDOLIA Ignazio | Consigliere | | X |
| Totale | | 15 | 2 |

Assessori esterni senza diritto di voto:

Sig. **EPIFANI Pasquale**
Sig. **MAGISTRIS Moreno**

[x] []
[] [x]

Assiste all'adunanza il Segretario Generale [Dr. Nicola Di Pietro](#) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. GIRO Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: "ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco comunica che :

- L'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha stabilito che *“ Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”*,
- La percentuale spettante ai Comuni è stata innalzata al 50% con l'art.2 c. 10 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 ("Federalismo municipale"). Lo stesso articolo ha previsto tempi più ampi e maggiori poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- L'articolo 1, comma 12-bis del D.L. 13/8/2011, n. 138, (convertito dalla legge 14/9/2011, n. 148) , ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 %, **a condizione che il Comune istituisca il Consiglio Tributario entro il 31 dicembre 2011;**
- A tal fine il Segretario Generale ed il Responsabile del Settore Tributi hanno predisposto bozza di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la gestione del Consiglio Tributario in forma associata tra i Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro ed Ornavasso e bozza del **“Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario intercomunale”** composto da n° 16 articoli.

**Il Sindaco
F.to Massimo Giro**

OGGETTO."ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha stabilito che “ *Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso*”,
- Con tale disposizione il legislatore, per favorire l'interscambio informativo tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai Comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali,
- L'incentivo è proporzionato al maggior gettito effettivamente riscosso, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;
- Successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, (convertito dalla legge 30/7/2010, n. 122), ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato D.L. n. 203/2005;
- La percentuale spettante ai Comuni è stata innalzata al 50% con l'art.2 c. 10 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 ("Federalismo municipale"). Lo stesso articolo ha previsto tempi più ampi e maggiori poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- L'articolo 1, comma 12-bis del D.L. 13/8/2011, n. 138, (convertito dalla legge 14/9/2011, n. 148) , ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 %, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- L'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono tenuti a formare un "*consorzio*" ai fini della costituzione del Consiglio tributario, in particolare prevede che:
“*...b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.*”

- L'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i così definisce i consorzi tra enti locali:
 - "1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.*
 - 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.*
 - 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.*
 - 4. [...omissis]*
 - 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.*
 - 6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.*
 - 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali..."*
- L'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i così disciplina le "convenzioni" tra enti locali:
 - "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
 - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
 - 3. [...omissis].*
 - 4. "[...omissis]."*

Considerato inoltre che:

- Il legislatore nel D.L. 78/2010 benché abbia indicato quale forma associativa quella del "consorzio" di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, nello stesso tempo però al comma 2-bis stabilisce che *"Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*, inoltre l'art. 2 c. 186 della L. 191/2009 alla lettera e) aveva previsto la soppressione di "consorzi di funzioni" infatti aveva stabilito che:

" Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: [...]e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959](#)."
- Sebbene il D.L. 78/10 è successivo alla L. 191/09 si può ritenere che il presunto contrasto legislativo, sia da intendere nel senso che il legislatore del D.L. 78/10 abbia usato impropriamente il termine "consorzio" non potendosi infatti immaginare che il legislatore abbia voluto prevedere un istituto giuridico più complicato come il "consorzio" per raggiungere lo stesso obiettivo e cioè quello della gestione della funzione affidata al Consiglio tributario, utilizzando la forma della "convenzione" di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che si presenta come istituto giuridico più semplice, meno burocratizzato e privo di statuto.

- Lo stesso articolo 16 del D.L. 138/2011 nell'ambito delle disposizioni che obbligano i Comuni di piccole dimensioni a costituire le "unioni" ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, nel comma 16 prevede che in alternative a tali unioni i Comuni possono gestire le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante "convenzioni";

Considerato infine che:

- Il Consiglio tributario era stato istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:
 - l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;
 - l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la vantazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti;
 - l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso;
- Il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali;
- Il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare, infatti l'articolo 7 prevede che *"...nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"...*;
- L'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 / 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti;
- con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato D.L. n. 203/2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:
 - commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
 - urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;
 - proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del Comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti

reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, od accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali);

- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengano l'effettivo domicilio nel comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto);
- Il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:
 - dell'articolo 83, comma 16 del D.L. 25/6/ 2008, n. 112, (convertito dalla L. 6/8/ 2008, n. 133), il quale dispone che “...*al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*”;
 - dell'articolo 83, comma 11 del D.L. 25 /6/ 2008, n. 112, il quale dispone che «*in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza*”;

Ritenuto che alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere che il Consiglio tributario sia costituito da funzionari comunali responsabili dei settori tributi dei Comuni convenzionati e fino ad un massimo di tre esperti esterni;

Dato atto che la gestione delle funzioni affidate al Consiglio tributario si intende svolgerla in forma associata utilizzando l'istituto della “convenzione” di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/00 da stipularsi tra i Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro ed Ornavasso
Dopo opportuna discussione

Visti:

- la bozza di convenzione;
- la bozza di regolamento di funzionamento dell'istituendo Consiglio tributario,

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che la Commissione Consiliare competente ha già esaminato il punto all'ordine del giorno nella seduta del 23 novembre 2011;

Udita la relazione fatta sul punto all'ordine del giorno del Sindaco;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Auletta Antonio, Calefato Federico, Di Mauro Giuseppe ed altri;

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

| PRESENTI | ASTENUTI | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|----------|----------|---------|-----------------|---------------|
| n. 15 | n. 0 | n.15 | n.15 | n.0 |

DELIBERA

- A. Di istituire il **Consiglio Tributario** ai sensi dell'art. 18 del D.L. 31/5/2010 n° 78, in forma associata, con compiti di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente;
- B. Di approvare la allegata convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la gestione del Consiglio Tributario in forma associata tra i Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro ed Ornavasso;
- C. Di approvare l'allegato **“Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario intercomunale”** composto da n° 16 articoli .

* * * * *

Testo modificato

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIO TRIBUTARIO
TRA I COMUNI DI GRAVELLONA TOCE, CASALE CORTE CERRO,
ORNAVASSO**
(art. 30 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 18 del D.L. 78/10)

Il giornodel mese di.....dell'anno 2011 tra:

- Il Signor.....in qualità di Sindaco in nome e per conto del Comune Gravellona Toce, a ciò appositamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n...del.././.... (dichiarata immediatamente eseguibile).
- Il Signor.....in qualità di Sindaco in nome e per conto del Comune Casale Corte Cerro, a ciò appositamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n...del.././.... (dichiarata immediatamente eseguibile).
- Il Signor.....in qualità diin nome e per conto del Comune di Ornavasso, a ciò appositamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n...del.././.... (dichiarata immediatamente eseguibile).

Premesso che:

- L'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha stabilito che “ Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”;
- L'articolo 1, comma 12-bis del D.L. 13/8/2011, n. 138, (convertito dalla legge 14/9/2011, n. 148) ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 %, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31dicembre 2011;
- Lo stesso articolo 1 del D.L. 138/11 ha previsto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la gestione delle funzione del Consiglio tributario in forma associata;
- Con le deliberazioni consiliari sopra richiamate i suddetti Comuni hanno espresso la volontà di gestire le funzioni del Consiglio tributario attraverso l'istituto della convenzione;

Tutto ciò premesso,

Tra le sopra costituite parti si

CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Istituzione del Consiglio tributario

1. I Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Ornavasso, istituiscono un Consiglio tributario ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 ;

Articolo 2

Funzioni e compiti del Consiglio

1. Il Consiglio tributario svolge le funzioni assegnate dalla legge ed in particolare quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 30/9/ 2005, n. 203 (convertito dalla L. 2/12/2005, n. 248), e dall'art. 1 del D.L. 13/8/2011 n° 138 (convertito nella L. 14/9/2011 n° 148);

Articolo 3

Comune capofila

1. Il Comune di Gravellona Toce è il Comune Capofila.

Articolo 4

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio tributario è formato da:
 - a. **Responsabili del Servizio Finanziario e Responsabili del servizio Tributi dei Comuni convenzionati;**
 - b. Fino ad un massimo di tre esperti

Articolo 5

Presidente e sede

1. Il Responsabile del Servizio Tributi del Comune capofila è il Presidente del Consiglio tributario,
2. La sede del Consiglio tributario è presso il Municipio del comune capofila;
3. Il Consiglio tributario può riunirsi anche presso le sedi municipali degli altri Comuni facenti parte del servizio associato, per l'esame delle dichiarazioni del Comune interessato;

Articolo 6

Riparto delle spese

1. Le spese per l'organizzazione dell'Ufficio del Consiglio tributario, compreso eventuali rimborsi spese ai componenti del Consiglio medesimo, sono anticipate dal Comune Capofila e ripartite nel modo seguente: 30% della spesa in parti uguali e 70% in proporzione al numero delle dichiarazioni esaminate;

Articolo 7

Organo di indirizzo

1. E' istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci, con l'assistenza dei Segretari Comunali;
3. La Conferenza stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi del Consiglio tributario.
4. Esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive al Presidente e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.
5. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
6. Alle sedute della Conferenza può essere invitato a partecipare il Presidente del Consiglio tributario e gli eventuali consulenti esterni.

Articolo 8

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed una durata di anni tre.
2. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Consigli Comunali con apposita deliberazione.

Articolo 9
Scioglimento anticipato della convenzione e recesso.

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
3. Con la deliberazione di cui al comma precedente i Comuni regolano, d'intesa, le modalità per la cessazione della gestione associata e i relativi rapporti finanziari.
4. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun Comune mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all'altro Comune a mezzo di lettera raccomandata A.R. o richiesta inviata tramite PEC, che deve pervenire entro il 30 giugno.
5. Il recesso unilaterale è efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
6. Nel caso di recesso unilaterale, restano a carico del Comune recedente, fino alla data di cessazione della convenzione, le spese per il funzionamento della gestione associata.

Art. 10
Destinazione dei beni conferiti.

1. Eventuali beni strumentali messi a disposizione da singoli Comuni, per il funzionamento del Consiglio tributario, ritornano alla proprietà del medesimo Comune qualora quest'ultimo receda anticipatamente dalla convenzione.
2. Eventuali beni acquisiti durante il funzionamento della presente convenzione in caso di scioglimento anticipato della convenzione, saranno suddivisi secondo modalità stabilite dalla Conferenza .

Articolo 16
Norme fiscali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

_____ Lì ___/___/_____

(Comune di Gravellona Toce)

(Comune di Casale Corte Cerro)

(Comune di Ornavasso)

* * * * *

Testo modificato

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO INTERCOMUNALE
tra i Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro e Ornavasso
approvato con delibera consiliare n. del

INDICE

Articolo 1- Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

Articolo 4 - Durata del Consiglio Tributario

Articolo 5 – Presidente e Vice Presidente

Articolo 6 - Attività del Consiglio Tributario

Articolo 7 - Obblighi dei consiglieri

Articolo 8- Diritti dei consiglieri

Articolo 9- Locali e mezzi del Consiglio Tributario

Articolo 10 -Entrata in vigore

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario dei Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Ornavasso, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:
 - **i Responsabili del Servizio Finanziario e i Responsabili dei Tributi/Entrate**, dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - fino ad un massimo di tre esperti, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, eletti dalla conferenza dei sindaci a seguito di avviso pubblicato per 15 giorni sul sito internet dei Comuni consorziati. Solo per i componenti esterni si prevede che: "In caso di assenza ingiustificata per 4 sedute del Consiglio Tributario, o di intervenute cause di incompatibilità, ovvero in caso di morte o dimissioni volontarie, la conferenza dei sindaci ne prende atto e procede alla loro sostituzione."
2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, singolarmente o congiuntamente:
 - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
 - il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4 - Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica tre anni a far data dal suo insediamento e comunque fino all'insediamento del successivo Consiglio. I componenti del Consiglio tributario sono rieleggibili.

Articolo 5 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Responsabile del Servizio Tributi del Comune Capofila è nominato Presidente del Consiglio Tributario.
2. Il Presidente convoca e dirige i lavori del Consiglio.
3. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio stesso nella sua prima seduta. Egli svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 6 - Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportate le informazioni principali quali: i presenti, e gli argomenti trattati, eventuali incompatibilità, eventuali volontà contraria espressa da taluno dei componenti, ecc.) . La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, o su richiesta di almeno due dei suoi membri.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, e comunque non meno di una volta al mese.
5. Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori in relazione al numero delle dichiarazioni da esaminare.
6. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche.
7. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
8. Di ogni seduta è redatto un verbale da parte del Segretario del Consiglio e dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente;
9. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza periodica ai singoli Comuni facenti parte della gestione associata.
10. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale interessata (compreso uno o più amministratori), esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 7 - Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. **Per i membri esterni l'obbligo di astensione si estende all' esame di posizioni fiscali o contributive dei propri assistiti/clienti.** L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità degli atti adottati con la partecipazione del componente incompatibile.

Articolo 8- Diritti dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio tributario, compreso il Segretario, svolgono le loro funzioni in orario d'ufficio. Qualora non sia possibile svolgere le funzioni in orario d'ufficio ai componenti del Consiglio va riconosciuto un compenso pari all'importo del lavoro straordinario (se dovuto).
2. Qualora i componenti del Consiglio Tributario siano costretti ad usare la propria auto per raggiungere il luogo di lavoro del Consiglio medesimo, agli stessi va riconosciuto il rimborso delle relative spese in base alla vigente normativa di settore.

Articolo 9- Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso un locale del Comune capofila.
2. Il Consiglio tributario si può riunire, su disposizione del Presidente, nel palazzo municipale di ogni singolo Comune per l'esame degli atti di competenza del medesimo Comune.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune individuato dal Presidente del Consiglio tributario. Il dipendente individuato per le funzioni di segreteria è tenuto al segreto d'ufficio alla pari dei componenti del Consiglio Tributario.
4. I mezzi e gli arredi per il funzionamento dell'ufficio del Consiglio Tributario, sono messi a disposizione senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica, dal Comune ove il Consiglio stesso svolge le sue funzioni.
5. Le funzioni di componente del Consiglio tributario nonché le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte in modo gratuito.

Articolo 10 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di stipula della Convenzione tra i Comuni aderenti al servizio associato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
n. 71 del 30 novembre 2011

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Gravellona Toce, lì 30 novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Zoia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 - si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Gravellona Toce, lì 30 novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elena Lagostina

PARERE DI LEGITTIMITÀ'
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Gravellona Toce, lì 30 novembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Nicola Di Pietro



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to GIRO Massimo

IL MEMBRO ANZIANO
F.to NOCILLA Salvatore Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicola Di Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **7/12/2011** all' Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i. e copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Lì 7/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -.D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravellona Toce, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro

